

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Cuneo n. 291 del 13 settembre 2010 avente ad oggetto “Criteri di ripartizione tra enti rivieraschi (Provincia e Comuni) del sovra canone sulle derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico con potenza nominale media superiore a 220 KW ai sensi dell’art. 53 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i. e dell’art. 2 della l. 22.12.1980, n. 925 e s.m.i.”;

Considerato che con la suddetta deliberazione la Provincia di Cuneo ha provveduto unilateralmente a rideterminare le percentuali di ripartizione, tra Comuni rivieraschi e Provincia stessa, del sovra canone dovuto dai concessionari idroelettrici degli impianti in argomento;

Constatato che nel provvedimento la Provincia di Cuneo introduce un incremento delle quote di sovra canone a sé spettanti a detrimento di quelle dei Comuni rivieraschi, distinguendo in ragione dell’inclusione o meno dei Comuni rivieraschi nella perimetrazione dei BIM e riservandosi quote degli introiti nella misura del 50% del canone nel primo caso e del 25% nel secondo caso;

Considerato che non risulta conforme alle normative vigenti che la Provincia, partendo dall’assunto che la Regione ad oggi non abbia ancora emanato il regolamento disciplinante i criteri di riparto dei sovra canoni, determini in modo unilaterale i suddetti criteri là dove invece la legge nazionale – art. 2 della legge 925 del 1980 – che troverà applicazione sino a che non verrà emanato ed entrerà in vigore il regolamento regionale, prescrive la necessità di un “accordo diretto” fra gli enti locali interessati;

Preso atto e valutato che:

- il contenuto del provvedimento provinciale incide in modo rilevante sul rapporto tra Comuni rivieraschi e Provincia nella ripartizione del sovra canone annuo posto a carico dei titolari di concessioni di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico con potenza superiore a 220 kw e pregiudica gravemente i diritti dei Comuni,
- la Delegazione piemontese dell’Uncem con nota protocollo n. 116 del 7 ottobre 2010 ha infruttuosamente invitato la Provincia di Cuneo a voler ritirare l’atto deliberativo posto in essere, anche al fine di non incorrere in inevitabili impugnative da parte dei Comuni danneggiati, aprendo la possibilità all’avvio di un confronto con i Comuni rivieraschi interessati,
- la Delegazione piemontese dell’Uncem si è altresì offerta di fornire ai Comuni la necessaria assistenza legale, sostenendo le relative spese ed individuando a tale scopo il Prof. Avv.to Paolo Scaparone e l’Avv. Cinzia Picco del Foro di Torino con studio in Torino, via San Francesco d’Assisi n. 14, quali legali cui i Comuni possano demandare la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi danneggiati dal provvedimento provinciale,

Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di proporre ricorso all'Autorità Giudiziaria competente avverso la deliberazione della Giunta provinciale di Cuneo n. 291 del 13 settembre 2010 "Criteri di ripartizione tra enti rivieraschi (Provincia e Comuni) del sovra canone sulle derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico con potenza nominale media superiore a 220 KW ai sensi dell'art. 53 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i. e dell'art. 2 della l. 22.12.1980, n. 925 e s.m.i.";
- 2) di nominare quali difensori nel giudizio proposto il Prof. Avv.to Paolo Scaparone e l'Avv. Cinzia Picco del Foro di Torino con studio in Torino, via San Francesco d'Assisi n. 14, conferendo all'uopo ogni potere di legge affinché rappresentino ed assistano l'Amministrazione nel giudizio medesimo, in ogni sua fase e grado, sia congiuntamente che disgiuntamente, ivi compreso, occorrendo, quello di proporre motivi aggiunti di ricorso e di proseguire il giudizio nella fase esecutiva, nonché di rinunciare, conciliare e transigere;
- 3) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non deriveranno oneri finanziari a carico dell'Ente in quanto le spese del ricorso saranno sostenute dalla Delegazione piemontese dell'UNCCEM;

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.